

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI

5.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI SABATO 24 NOVEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MORANDI

| INDICE                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Pag. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| <b>Per la mancata convocazione dell'Assemblea plenaria</b> . . . . .                                                                                                                                                    |  |  | 20   |
| BOERI - PRESIDENTE.                                                                                                                                                                                                     |  |  |      |
| <b>Schemi di provvedimenti legislativi (Discussione):</b>                                                                                                                                                               |  |  |      |
| <b>Concorso per titoli per l'ammissione, in soprannumero, di 200 volontari vice-commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza. (N. 51).</b> . . . . .                                         |  |  | 20   |
| BOZZI, <i>Relatore</i> - GUARINO AMELLA - AVANZINI - FANCELLO' - LUCIFERO - CARIGNANI - PRESIDENTE - MANFREDINI - TAMAGNINI - FUSCHINI - ANDREIS - CIANCA - MATTARELLA - PICCIONI.                                      |  |  |      |
| <b>Norme integrative di quelle in vigore sulla riammissione in servizio e la ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici o razziali dal cessato regime. (N. 64).</b> . . . . . |  |  | 23   |
| FUSCHINI, <i>Relatore</i> - AVANZINI - GUARINO AMELLA - PASTORE GIULIO - BOZZI - PRESIDENTE - MANFREDINI - MATTARELLA - CARIGNANI.                                                                                      |  |  |      |
| <b>Uso della lingua tedesca nei comuni della provincia di Bolzano. (N. 17)</b> . . . . .                                                                                                                                |  |  | 26   |
| ZANCAN, <i>Relatore</i> - BOERI - BOZZI - LIBONATI - PRESIDENTE - PICHLER - FANCELLO - CARBONARI - MANFREDINI - AVANZINI.                                                                                               |  |  |      |
| <b>Schemi di provvedimenti legislativi (Discussione):</b>                                                                                                                                                               |  |  |      |
| <b>Ricostituzione del comune di Goni, in provincia di Cagliari. (N. 18).</b> . . . .                                                                                                                                    |  |  | 30   |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                                                                           |  |  |      |
| <b>Ricostituzione del comune di Pimentel, in provincia di Cagliari. (N. 20).</b> . . . .                                                                                                                                |  |  | 30   |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                                                                           |  |  |      |
| <b>Ricostituzione del comune di Baratili San Pietro, in provincia di Cagliari. (N. 21).</b> . . . . .                                                                                                                   |  |  | 30   |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                                                                           |  |  |      |
| <b>Ricostituzione del comune di Birori, in provincia di Nuoro. (N. 22).</b> . . . . .                                                                                                                                   |  |  | 30   |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                                                                           |  |  |      |
| <b>Ricostituzione del comune di Pau, in provincia di Cagliari. (N. 33).</b> . . . . .                                                                                                                                   |  |  | 30   |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                                                                           |  |  |      |
| <b>Ricostituzione del comune di Sini, in provincia di Cagliari. (N. 43).</b> . . . . .                                                                                                                                  |  |  | 30   |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                                                                           |  |  |      |
| <b>Ricostituzione del comune di Villanova-fornu, in provincia di Cagliari. (N. 44).</b> . . . . .                                                                                                                       |  |  | 30   |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                                                                           |  |  |      |
| <b>Ricostituzione del comune di Zerfaliu, in provincia di Cagliari. (N. 45).</b> . . . . .                                                                                                                              |  |  | 30   |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                                                                           |  |  |      |
| <b>Ricostituzione del comune di Segariu, in provincia di Cagliari. (N. 46).</b> . . . . .                                                                                                                               |  |  | 30   |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                                                                           |  |  |      |

|                                                                                                                                                                | Pag |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Schemi di provvedimenti legislativi (Discussione):</b>                                                                                                      |     |
| <b>Ricostituzione del comune di Assolo, in provincia di Cagliari. (N 47)</b>                                                                                   | 30  |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i>                                                                                                                                    |     |
| <b>Ricostituzione del comune di Nurachi, in provincia di Cagliari. (N 48).</b>                                                                                 | 30  |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                  |     |
| <b>Ricostituzione del comune di Siddi, in provincia di Cagliari. (N 49)</b>                                                                                    | 30  |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                  |     |
| <b>Ricostituzione del comune di Noragugume, in provincia di Nuoro (N 59)</b>                                                                                   | 30  |
| COCCO-ORTU, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                  |     |
| <b>Ricostituzione del comune di San Paolo di Jesi, in provincia di Ancona. (N 19)</b>                                                                          | 30  |
| BOGCONI, <i>Relatore</i> .                                                                                                                                     |     |
| <b>Ricostituzione del comune di Serra Sant'Abbondio, in provincia di Pesaro. (N. 50)</b>                                                                       | 30  |
| BOGCONI, <i>Relatore</i>                                                                                                                                       |     |
| <b>Ricostituzione del comune di Paccico, in provincia di Trapani. (N 42)</b>                                                                                   | 30  |
| MATTARELLA, <i>Relatore</i>                                                                                                                                    |     |
| <b>Modificazioni alla legge 27 luglio 1942, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna. (N 52) (Rinvio)</b> | 30  |
| PRESIDENTE.                                                                                                                                                    |     |

### La seduta comincia alle 10.15.

MATTARELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Per la mancata convocazione dell'Assemblea plenaria.

BOERI formula una protesta per la mancata convocazione dell'Assemblea plenaria, e chiede che sia senz'altro convocata.

PRESIDENTE prende atto

### Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Concorso per titoli per l'ammissione, in soprannumero, di 200 volontari vicecommissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza. (N. 51).

BOZZI, *Relatore*, avverte che lo schema di provvedimento in esame autorizza il Ministero dell'interno ad effettuare un concorso per titoli per 200 volontari vicecommissari

aggiunti di pubblica sicurezza. Il ruolo non consentirebbe posti disponibili; tuttavia si crede opportuno fare questo reclutamento, in soprannumero, per far fronte alle esigenze dei servizi di polizia, nella previsione che si determineranno vacanze con l'epurazione. In ogni caso si provvederà con un nuovo provvedimento legislativo ad aumentare i posti in organico.

Richiama l'attenzione sulla norma che limita il diritto di partecipazione al concorso ai candidati che alla data del 16 settembre 1944 risiedevano nelle provincie non ancora liberate, nonché ai prigionieri di guerra ed agli internati in Germania, per evidenti motivi di equità, poiché prima di tale data sono stati banditi altri concorsi, cui hanno potuto partecipare i candidati delle provincie a quell'epoca liberate.

Passando all'esame dei singoli articoli, alla fine del terzo comma dell'articolo 1 aggiungerebbe i combattenti della guerra di liberazione e i combattenti della guerra 1940-43, per evitare che fossero esclusi, ad esempio, i reduci della divisione *Venezia*, i quali non furono fatti prigionieri e non furono internati in Germania, ma continuarono a combattere contro i tedeschi.

Inoltre, all'espressione «internati in Germania» sostituirebbe l'altra: «internati dai tedeschi» e ciò per evitare incertezze di interpretazione.

L'ultimo comma dell'articolo lo inserirebbe dopo il primo comma dell'articolo 9, precisando l'espressione: «non meno della metà» che è un'indicazione che dà soltanto il limite.

Tale comma potrebbe essere del seguente tenore:

«Tuttavia, la metà dei posti va attribuita ai combattenti della guerra di liberazione, ai combattenti della guerra 1940-43, ai prigionieri di guerra ed agli internati dai tedeschi, purché abbiano riportata l'idoneità».

Ritiene indispensabile porre il requisito della idoneità.

Proporrebbe, infine, di sopprimere il secondo comma dell'articolo 7, così formulato:

«Il Ministro potrà negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame».

La consuetudine di sottrarre gli atti amministrativi al controllo di legittimità del Consiglio di Stato era un malvezzo del regime fascista che occorre eliminare.

Con queste osservazioni, pensa che la Commissione possa dare parere favorevole al provvedimento.

**GUARINO AMELLA.** All'articolo 4, n. 6, si parla di certificato medico rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo da richiedersi al Prefetto, mentre si aggiunge che l'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente il candidato alla visita di un medico di fiducia. Ora non si può costringere un candidato, che risieda in un comune lontano dalla sede di Prefettura, ad affrontare un viaggio, nelle condizioni attuali tanto disagiate, soltanto per la visita medica. Si tratta, in sostanza, di accertare se l'individuo è di sana costituzione, e a tal fine può essere sufficiente la visita di un medico qualsiasi.

All'articolo 8 si stabilisce che gli esaminatori sono cinque e che ognuno dispone di dieci punti; e si aggiunge che è dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato una votazione non inferiore ai venti cinquantissimi. Sembra che la votazione sia troppo bassa.

**AVANZINI** a proposito dell'ultimo comma dell'articolo 1 è da chiedersi perché si stabilisca che non meno della metà dei posti è riservata ai combattenti ecc. Dal momento che si tratta di categorie preferite, tanto varrebbe assicurare ad esse la preferenza.

**BOZZI, Relatore,** osserva che in tal caso si farebbe ai reduci un trattamento peggiore. Non bisogna dimenticare che l'ultimo comma dell'articolo 9 stabilisce che in caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del Regio decreto-legge 5 luglio 1934.

**FANCELLO** rileva che è la prima volta che un privilegio concesso finora soltanto agli avventizi viene esteso ai concorrenti per posti in pianta stabile. Cessate, ormai, con la fine della guerra le ragioni per cui tutti i concorsi erano stati sospesi, bisognerà indire concorsi importanti che implicano una scelta dovuta a speciali capacità. Nell'altro dopo-guerra il privilegio fu stabilito solo in caso di parità di merito. Oggi invece si dispone che un certo numero di posti dev'essere assegnato ai combattenti della guerra di liberazione, ai reduci ed agli internati in Germania. Si tratta di stabilire un principio che servirà senza dubbio di base per altri concorsi. È necessario, quindi, evitare qualsiasi equivoco sulle categorie che sono ammesse al privilegio.

**LUCIFERO** condivide l'opinione espressa dal Consultore Fancello.

**CARIGNANI** è del parere che si debba eliminare qualsiasi incertezza sulla qualifica di reduce. Quando si parla genericamente

di combattenti si includono tutte le categorie di soldati che abbiano partecipato a qualsiasi guerra. Pare invece che il significato che si è voluto dare nel provvedimento in esame alla parola « reduci » si riferisca particolarmente a quei giovani che hanno partecipato agli ultimi avvenimenti bellici del Paese. Potrebbero essere inclusi i partigiani, ma bisognerebbe chiarirlo.

**PRESIDENTE** pensa che si voglia dare un significato estensivo, comprendendo tutti i combattenti ed internati.

**MANFREDINI** pur rendendosi conto dell'opportunità di dare la preferenza ai combattenti in genere, pensa che bisognerebbe escludere almeno i volontari, perché vi è una grande differenza fra chi ha combattuto perché si trovava obbligatoriamente in servizio militare, e chi invece è andato volontario.

**LUCIFERO** non crede che questa distinzione sia possibile, perché vi sono categorie di volontari che sono stati definiti tali senza esserlo: per esempio, gli studenti universitari.

**TAMAGNINI.** Sono stati dichiarati volontari senza esserlo anche gli appartenenti alla milizia contraerea. Bisogna dunque evitare delle distinzioni che sarebbero contrarie a quei criteri di pacificazione nazionale che stanno a cuore di tutti.

**BOZZI, Relatore,** propone che al terzo comma dell'articolo 1, le parole « prigionieri di guerra e gli internati in Germania » siano sostituite con le altre: « i combattenti della guerra di liberazione, i combattenti della guerra 1940-43, i prigionieri di guerra e gli internati dai tedeschi ».

Propone anche la soppressione dell'ultimo comma, che potrà essere inserito nell'articolo 9.

**FUSCHINI** ritiene che le parole « internati dai tedeschi » siano limitative.

**TAMAGNINI.** Sta di fatto che i tedeschi, ad un dato momento, hanno considerato i prigionieri di guerra come internati civili.

**BOZZI** si rende conto che l'internamento può essere avvenuto non soltanto in Germania, ma anche in altri paesi: per esempio nel Belgio.

**ANDREIS.** La stessa osservazione si può fare per quelli che sono stati internati non dai tedeschi ma da altri: per esempio, dagli slavi.

**CIANCA** non vorrebbe che si arrivasse alla conclusione di concedere un privilegio a coloro che sono stati più o meno volontari in una determinata guerra e negare lo stesso

privilegio ad uomini che hanno realmente combattuto contro il fascismo e sono stati privati della loro libertà, cioè agli internati a causa di questo loro atteggiamento politico.

MATTARELLA osserva che l'articolo 1 disciplina l'ammissione al concorso. Ora i perseguitati politici e gli internati hanno diritto a parteciparvi, pur non essendo considerati reduci o combattenti, se alla data del 16 settembre 1944 risiedevano nel nord. Le ragioni esposte dal collega Cianca meritano di essere considerate nel capoverso dell'articolo 9.

BOZZI, *Relatore*, rileva che estendendo a categorie più vaste le preferenze concesse dal provvedimento non si raggiunge lo scopo che, a suo parere, è quello di sistemare i partigiani.

CARIGNANI in luogo di « internati dai tedeschi » direbbe: « internati civili e militari in occasione della guerra ».

MATTARELLA. Gli internati possono essere ammessi indipendentemente dall'essere stati perseguitati politici.

BOZZI, *Relatore*, osserva che i confinati, che si trovavano, prima del 16 settembre 1944, nelle regioni liberate, hanno avuto possibilità di accedere ad altri concorsi. Accetta la dizione: « internati civili e militari in occasione della guerra ».

FANCELLO dopo i chiarimenti dati dal *Relatore* non ha nessuna difficoltà ad approvare l'emendamento, purché risulti dal resoconto che la norma non deve servire come precedente per futuri concorsi.

LUCIFERO osserva che, approvata che sia, la disposizione costituisce un precedente.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal *Relatore* risulta così formulato:

Al terzo comma le parole: « i prigionieri di guerra e gli internati in Germania », sono sostituite con le altre: « i combattenti della guerra di liberazione, i combattenti della guerra 1940-43, i prigionieri di guerra e gli internati civili e militari in occasione della guerra ».

È soppresso l'ultimo comma rinviandone la formulazione all'articolo 9.

*(Si approva l'articolo 1 così modificato).*

BOZZI, *Relatore*, all'articolo 2 sopprimerebbe le parole: « ed amministrative », perché non gli risulta che esista una laurea in scienze politiche ed amministrative.

MANFREDINI nota che a Torino esisteva la facoltà di scienze politiche ed amministrative, ma, è stata soppressa.

MATTARELLA. La dizione « scienze politiche e amministrative » potrebbe far pensare che i laureati in scienze politiche non possono partecipare al concorso.

MANFREDINI direbbe: « in scienze politiche o amministrative ».

MATTARELLA. Non esiste la facoltà di scienze amministrative.

*(Si approva l'articolo 2 con la soppressione delle parole: « ed amministrative ». — Si approva senza discussione l'articolo 3).*

BOZZI, *Relatore*, avverte che l'articolo 4 deve essere coordinato con la formula adottata al terzo comma dell'articolo 1.

GUARINO AMELLA, per le ragioni già esposte, propone che, all'articolo 4, n. 6, il certificato medico sia rilasciato « dall'ufficiale sanitario del luogo di residenza dell'interessato ».

*(Si approvano l'articolo 4 così modificato e, senza discussione, gli articoli 5 e 6).*

BOZZI, *Relatore*, all'articolo 7 propone che sia soppresso il 2° comma per le ragioni già espresse.

*(Si approva l'articolo 7 così modificato).*

GUARINO AMELLA all'articolo 8 comma 4°, come ha precedentemente osservato, propone che si portino da venti a trenta i cinquantunesimi richiesti per l'idoneità.

*(Si approva l'articolo 8 così modificato).*

BOZZI, *Relatore*, rileva che all'articolo 9 occorre chiarire se, per le categorie già elencate all'articolo 1, si vuole riservare la metà dei posti, purché abbiamo l'idoneità, oppure se si vuole attribuire soltanto un titolo preferenziale a parità di merito. Pensa che si debba accogliere il sistema proposto nello schema, perché col provvedimento si intende di sistemare i partigiani. È un provvedimento di favore che non dovrebbe creare precedenti.

Pertanto dopo il 1° comma propone di inserire la seguente disposizione:

« Tuttavia, non più della metà dei posti va riservata ai combattenti della guerra di liberazione, ai combattenti della guerra 1940-1943, ai prigionieri di guerra e agli internati civili e militari in occasione della guerra ».

LUCIFERO manterrebbe soltanto le preferenze stabilite col Regio decreto-legge 5 luglio 1934, in quanto l'Amministrazione ha interesse ad avere funzionari che non siano troppo scadenti.

BOZZI, *Relatore*, è del parere che, con la salvaguardia del requisito della idoneità, s

vada incontro a questa legittima preoccupazione.

PICCIONI osserva che l'espressione: « non più della metà », può anche significare che è lasciata facoltà di non coprire tutti i posti. Bisognerebbe chiarirla.

MANFREDINI ritiene che tale espressione rappresenti soltanto un limite massimo e lascia salva l'ipotesi che ci sia un numero di privilegiati inferiore alla metà.

ANDREIS propone che si dica: « fino alla concorrenza della metà dei posti questi devono essere riservati ».

BOZZI, *Relatore*. Il comma da inserire dopo il primo risulterebbe così formulato:

« Tuttavia fino alla concorrenza della metà dei posti questi devono essere riservati ai combattenti della guerra di liberazione, ai combattenti della guerra 1940-43, ai prigionieri di guerra e agli internati civili e militari in occasione della guerra ».

(*Si approvano l'articolo 9 così modificato e l'articolo 10*).

PRESIDENTE. La Commissione esprime parere favorevole al provvedimento, con le modificazioni approvate.

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme integrative di quelle in vigore sulla riammissione in servizio e la ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici e razziali dal cessato regime. (N. 64).**

FUSCHINI, *Relatore*. Con decreto-legge del 6 gennaio 1944, n. 9, si disponeva che gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, e di aziende che gestiscono pubblico servizio o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici, possono su loro domanda essere riammessi in servizio, ove fossero risultati ancora in possesso dei requisiti necessari ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti per la permanenza in servizio.

All'articolo 2 si specificava nettamente quali dovevano considerarsi motivi politici. Con l'articolo 8 si stabiliva che le domande di riammissione potevano essere presentate fino ad un anno dalla conclusione della pace.

Con successivo decreto-legge del 19 ottobre 1944, n. 301, che disponeva la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, all'articolo 6 si stabiliva che gli effetti economici della riammissione do-

vevano decorrere dal 1° gennaio 1944. Le due disposizioni, quella cioè di poter presentare la domanda fino ad un anno dalla pace e l'altra che gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono dal 1° gennaio 1944, hanno indotto molti interessati a ritardare la presentazione della domanda di riammissione, trovandosi evidentemente già occupati in attività private, fino all'ultimo termine stabilito, sicuri di non perdere economicamente l'effetto retroattivo - 1° gennaio 1944 - attribuito alla loro domanda.

Sono evidenti gli inconvenienti gravi amministrativi e finanziari che da questa situazione di diritto, creata dalle dette combinate disposizioni legislative, derivavano alle amministrazioni interessate.

Dal punto di vista amministrativo, perché il lasciare aperta per troppo tempo la riassunzione in servizio degli impiegati perseguitati per scopi politici e razziali ostacola la riorganizzazione degli uffici e delle carriere; dal punto di vista finanziario perché l'aggravio derivante dalla retroattività degli effetti economici della riammissione non avrebbe il corrispondente vantaggio della prestazione di opera dei riammessi.

Giustamente quindi l'Amministrazione ha ritenuto opportuno modificare il citato articolo 6 del decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 301, nel senso che gli effetti economici delle riassunzioni che non sono state ancora disposte e per le quali non è stata ancora presentata la domanda da parte degli interessati, decorrono da sei mesi prima della presentazione della domanda o del provvedimento che le dispone d'ufficio, se non venga presentata la domanda, quando si tratti di impiegati statali e di due mesi se si tratti di impiegati di altri enti. È però rimasto fermo il termine di decorrenza dal 1° gennaio 1944 per tutte le riammissioni che siano già state disposte o nel caso che siano state presentate le domande prima della data di questo provvedimento.

Con lo stesso articolo 1, ultimo comma, si dispone che la riliquidazione delle pensioni debba computarsi dalla stessa data del 1° gennaio 1944, mentre con l'articolo 11 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, si disponeva che le riliquidazioni avessero avuto effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, cioè col 15 novembre 1944, e ciò quando non sia possibile più la riammissione in servizio per limiti di età o per sopravvenuta inabilità.

Si è voluto con questa disposizione riconoscere ai dipendenti collocati in pensione per

motivi politici e che non possono essere più riammessi in servizio, il diritto a percepire gli aumenti di pensione che derivano dalla ricostruzione della loro carriera. Gli effetti economici di questa ricostruzione di carriera dovranno avere effetto dal 1° gennaio 1944 in qualunque momento essi abbiano fatto o facciano domanda per la revisione del trattamento di quiescenza. A questo riguardo sia lecito osservare che gli effetti economici di tale revisione potevano farsi valere se non dalla data della dispensa dal servizio, per lo meno da quella del raggiungimento del limite di età o da quella cui risale la inabilità al lavoro.

Sugli articoli 2 e 3 che tendono a migliorare le precedenti disposizioni riguardanti la riammissione in servizio degli ufficiali delle forze armate che siano stati esonerati dal servizio per motivi politici o razziali non ritiene vi siano osservazioni da fare.

Con l'articolo 4 si accorda all'Amministrazione un nuovo termine di sei mesi per procedere alla ricostruzione delle carriere per i dipendenti riammessi in servizio.

È da augurarsi che entro questo nuovo termine l'Amministrazione esaurisca questo delicato compito di giustizia verso coloro che furono ingiustamente perseguitati dal passato regime.

A proposito dell'articolo 5, col quale si rende possibile la ricostruzione della carriera anche per coloro che furono pretermessi nelle promozioni perché puniti disciplinarmente dal partito fascista, si potrebbe formulare qualche riserva, trattandosi di impiegati puniti dal partito in cui erano iscritti.

La disposizione rispecchiando però un criterio di oculata larghezza merita accoglimento. Ma sarebbe desiderabile che l'accertamento del rapporto tra la punizione inflitta dal partito e la esclusione dalla promozione, se anche non emerge dalla deliberazione dell'Amministrazione, risultasse però da documenti che siano già acquisiti al fascicolo personale del dipendente.

Con l'articolo 6 si prevede giustamente che anche gli avventizi allontanati dal servizio per motivi politici o razziali possano essere riammessi.

Con queste disposizioni contenute nel provvedimento in esame il Governo ha integrato le norme già in vigore per la riammissione in servizio degli impiegati che furono colpiti dal passato regime. Ma perché questa integrazione sia la più completa possibile, sembrerebbe opportuno che la Commissione richiamasse l'attenzione del Governo sui numerosi casi che esistono di premissioni di

promozioni dovute non a punizioni disciplinari dell'Amministrazione o del partito fascista, ma a semplici informazioni raccolte o pervenute all'Amministrazione sui precedenti politici di numerosi impiegati. Anche a queste ingiustizie occorrerebbe porre sollecitamente rimedio.

Fra questi casi che, a suo avviso, meritano una particolare attenzione da parte del Governo, è stato segnalato il caso di impiegati che erano in ruolo o fuori ruolo, i quali, avendo partecipato a concorsi per titoli indetti dalle Amministrazioni finanziarie, furono poi esclusi dal concorso in seguito a condanna penale subita per motivi politici. A costoro che soffrirono persino il carcere è necessario rendere giustizia. E pertanto sottopone alla Commissione il seguente voto:

« La Commissione ritiene opportuno di additare al Governo che nel quadro della ricostruzione delle carriere sia anche previsto il caso di coloro che, trovandosi già alle dipendenze dell'Amministrazione, sia come impiegati di ruolo che non di ruolo, diano la prova di aver partecipato ad un concorso per titoli (che non richiedeva quindi una prova di capacità tecnica da acquisirsi attraverso un esame) e ne siano stati esclusi per essere stati oggetto di un provvedimento penale o provvedimento di polizia a carattere politico ».

Con queste osservazioni ritiene che il provvedimento meriti il parere favorevole della Commissione.

AVANZINI pone il quesito se gli impiegati esonerati per scarso rendimento rientrino nel provvedimento in esame.

FUSCHINI, *Relatore*, ricorda che l'esonero per scarso rendimento si è avuto in un periodo di non grande asprezza di carattere politico. Certamente molti impiegati sono stati esonerati col pretesto dello scarso rendimento. In questo caso ritiene che possano avvalersi del provvedimento.

AVANZINI. Si potrebbe formulare un voto in questo senso.

GUARINO AMELLA avverte che lo scarso rendimento è stato soprattutto applicato nelle ferrovie con una legge speciale. Ora è stato emanato un provvedimento che ammette il riesame.

PASTORE GIULIO, in ordine all'accento fatto dal Relatore all'obbligo della iscrizione sulla cartella personale della punizione inflitta per motivi politici, osserva che non sempre tale riferimento esiste, perché appunto si mascherava il provvedimento dell'esonero con la formula dello scarso rendimento.

Pur comprendendo la preoccupazione del Relatore circa la possibilità di esibire un documento, che darebbe modo di giustificare un eventuale tentativo di riassunzione, pensa che si debba evitare, con le debite garanzie, il pericolo di escludere dal provvedimento gente che meriterebbe di essere inclusa.

BOZZI rileva che il provvedimento ha soprattutto lo scopo di eliminare, come ha chiarito il Relatore, gli inconvenienti cui ha dato luogo il decreto 19 ottobre 1944. Ha quindi una portata limitata che non si dovrebbe, a suo parere, ampliare con emendamenti che potrebbero sconvolgere tutta la Amministrazione.

È d'accordo col Relatore circa l'opportunità che la punizione per motivi politici risulti dal fascicolo personale.

Riguardo all'articolo 5, propone che invece di dire: « per motivi politici », si dica: « per motivi esclusivamente politici ».

PRESIDENTE ritiene fondate le osservazioni del Consultore Bozzi.

FUSCHINI, *Relatore*, in ordine allo scarso rendimento osserva che esso è stato applicato per ragioni non soltanto politiche, ma anche burocratiche, da cui non bisogna prescindere, specialmente per lo snellimento delle Amministrazioni sovraccariche di impiegati.

Vi sono effetti retroattivi di carattere finanziario, che verrebbero a pesare enormemente sulle pubbliche Amministrazioni, per cui le modificazioni del provvedimento che avessero ripercussioni di carattere finanziario, dovrebbero essere discusse insieme con la Commissione Finanze e Tesoro. D'altra parte, un gran numero di impiegati ha già avuto una sistemazione.

AVANZINI si rende conto che questa non è la sede per adottare provvedimenti di tal genere, ma qualora si formuli un voto, potrebbe includersi anche il caso dell'esonero per scarso rendimento.

MANFREDINI osserva che l'articolo 1 prevede una decorrenza degli effetti economici della riassunzione diversa a seconda che trattasi di dipendenti statali o di altri enti. La relazione al progetto giustifica la decorrenza inferiore nei confronti dei dipendenti di altri enti per ragioni finanziarie. Pensa che non sia opportuno mantenere una diversità di trattamento e propone che si stabilisca per tutti una decorrenza di sei mesi.

Bisognerebbe, pertanto, sopprimere al n. 1 le parole « quando si tratti di dipendenti statali » e sopprimere il numero 2.

MATTARELLA, siccome dipende dagli interessati presentare la domanda, non si rende conto perché si debba stabilire una decorrenza degli stipendi anteriore alla presentazione della domanda stessa. Ad ogni modo concederebbe due mesi a tutti.

FUSCHINI, *Relatore*, osserva che si è voluta usare una certa larghezza nei confronti degli impiegati puniti. Non ha, peraltro, nulla in contrario ad accettare la proposta del collega Manfredini, per quanto riconosca che vi sono enti che non hanno la possibilità di pagare.

PRESIDENTE. In base alla proposta del Consultore Manfredini si potrebbe formulare un secondo comma dell'articolo 1 del seguente tenore:

« Negli altri casi decorrono da sei mesi prima della data di presentazione della domanda di riassunzione, o da sei mesi prima della data del provvedimento che la dispone, se non venga presentata la domanda ».

(È approvato — Si approvano l'articolo 1, così modificato, e gli articoli 2, 3 e 4).

GUARINO AMELLA. All'articolo 5 il Relatore ha espresso il parere che la prova del motivo politico per cui l'impiegato è stato punito dovrebbe risultare dal fascicolo personale. È però da osservare — e cita in proposito un fatto specifico — che non sempre la vera causa della punizione risulta dal fascicolo personale.

FUSCHINI, *Relatore*, rileva che all'articolo 5 si usa la dizione: « indubitalmente accertato », che potrebbe determinare, in pratica, situazioni diverse a seconda della mentalità di chi applica il provvedimento. Ad evitare ciò pensa che si debba fare riferimento al fascicolo personale, che è costituito anche da elementi riservati.

MATTARELLA non è d'accordo e cita un caso che si è presentato al Ministero della pubblica istruzione: dal fascicolo personale dell'impiegato licenziato non risultava il movente politico del provvedimento disciplinare.

FUSCHINI, *Relatore*, osserva che non ha proposto un emendamento, ma ha espresso il voto che la prova del movente politico risulti in maniera chiara. Proporrebbe però un'aggiunta all'articolo 5 per prevedere il caso di promozioni che non sono avvenute per riferimento alla precedente attività politica degli impiegati. L'aggiunta potrebbe essere così formulata:

« La stessa disposizione si applica anche a quegli impiegati per i quali, indipendente-

mente da punizioni della Amministrazione o del partito fascista per motivi politici, risulti che non vennero promossi per informazioni riservate esistenti nei fascicoli personali che li qualificavano contrari all'ex regime per la loro passata attività politica ».

MATTARELLA rileva che c'è una legge sulla ricostruzione delle carriere che prevede questi casi.

FUSCHINI, *Relatore*, avverte che l'emendamento si riferisce a impiegati in attività di servizio, che non hanno avuto la promozione per i loro precedenti politici.

MATTARELLA ritiene che la possibilità di una revisione di carriera deve essere accompagnata dalle più grandi cautele, per evitare che sia estesa a troppi casi.

BOZZI, pur apprezzando i motivi esposti dal Relatore, osserva che si tratterebbe di tutelare pochissimi casi e si correrebbe il rischio di sconvolgere l'Amministrazione. Ora se è giusta l'esigenza della tutela giuridica, è anche giusta l'esigenza della certezza dei ruoli. Una volta stabilito un principio di quel genere tutti potrebbero essere tentati d'invocarlo. La Commissione, se mai, potrebbe esprimere un voto nel senso voluto dal collega Fuschini.

FUSCHINI, *Relatore*, converte la sua proposta in una raccomandazione al Governo.

AVANZINI sopprimerebbe la parola « indubitabilmente » in quanto superflua.

BOZZI propone che in luogo di « indubitabilmente accertato » si dica: « indubitabilmente provato ». Così pure in luogo di: « motivi politici » si dica: « motivi esclusivamente politici ».

*(Gli emendamenti sono approvati — Si approva l'articolo 5).*

PASTORE GIULIO nota che l'articolo 6 stabilisce che la domanda di riassunzione per gli avventizi può essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Osserva che molti reduci dai campi di prigionia o di internamento, potranno non essere in condizioni di presentare la domanda entro quei termini. Propone pertanto che dopo il secondo comma sia aggiunto il seguente:

« Per i reduci dai campi di prigionia o di internamento il termine decorre dalla data del rientro in patria »

*(È approvato l'articolo 6 con l'emendamento proposto).*

FUSCHINI, *Relatore*, prospetta il caso — cui ha accennato nella relazione — di due impiegati che erano uno in ruolo e l'altro fuori ruolo presso il Ministero delle finanze e che, avendo partecipato a concorsi per titoli indetti dall'Amministrazione, furono esclusi dal concorso in seguito a condanna penale subita per motivi politici.

CARIGNANI osserva che se gli impiegati sono stati condannati, a qualsiasi titolo, non possono essere rimasti nell'Amministrazione.

FUSCHINI, *Relatore*, chiarisce che si tratta di impiegati riassunti dopo la liberazione di Roma.

CARIGNANI. Allora la questione si presenta come una integrazione di carriera.

FUSCHINI, *Relatore*. Vi era un concorso interno per titoli. Ora quegli impiegati sono stati riammessi in servizio nella posizione in cui si trovavano prima del concorso.

Propone il seguente voto.

« La Commissione ritiene opportuno di additare al Governo che nel quadro della ricostruzione delle carriere sia anche previsto il caso di coloro che, trovandosi già alle dipendenze dell'Amministrazione, sia come impiegati di ruolo che non di ruolo, diano la prova di aver partecipato ad un concorso per titoli (che non richiedeva quindi una prova di capacità tecnica da acquisirsi attraverso un esame) e ne siano stati esclusi per essere stati oggetto di un provvedimento penale o provvedimento di polizia a carattere politico »

*(È approvato).*

PRESIDENTE. La Commissione esprime parere favorevole al provvedimento con le modificazioni approvate.

#### **Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Uso della lingua tedesca nei comuni della provincia di Bolzano. (N. 17).**

ZANCAN, *Relatore*, osserva che lo schema di provvedimento in esame si pone da sé nel suo naturale rilievo, anche in riferimento al più ampio problema della eventuale autonomia alto-atesina. Certo lo schema si sarebbe prestato a più ampio dibattito insieme con altri provvedimenti in elaborazione. Ricorda che fra qualche giorno la Commissione per l'Istruzione sarà portata a risolvere, sempre nell'ambito del problema alto-atesino, l'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano: a ciascun capo famiglia viene consentito di dichiarare a quale lingua il figlio appartenga, ed in base alla semplice



dichiarazione viene concessa la scelta della scuola nella lingua materna richiesta.

Alla mentalità degli alto-atesini, che attendono tutti questi provvedimenti forse sarebbe stato più gradito riceverli organicamente in unico momento, perché è chiaro che, a mano a mano che questi provvedimenti sono approvati, essi sono portati a guardare, più che a quelli che di volta in volta ricevono, a quelli che ancora non hanno ricevuto.

Il provvedimento si può facilmente inquadrare nell'ampio problema dell'Alto Adige, perché sostanzialmente si riassume in una cifra, vale a dire la presenza di circa 160 mila allogliotti nella provincia di Bolzano ai quali si deve consentire di parlare la lingua materna, che è la tedesca.

Ritiene che si debba fare di tutto per creare intorno ad essi un ambiente di serenità e per consentire di partecipare in piena parità di diritti e di doveri alla vita pubblica comune.

Nel prendere in considerazione lo schema è da vedere se, dal punto di vista politico, si raggiunga effettivamente lo scopo, se cioè il provvedimento, interpretato con la mentalità degli alto-atesini, sarà accettato favorevolmente o se invece non scatenerà una serie di critiche, per cui dal punto di vista politico, potrà sembrare intempestivo ed inopportuno.

Da quello che ha potuto capire, attraverso conversazioni con persone del luogo che parlano la lingua tedesca, sembra che la loro aspettativa sia soprattutto quella di avere al più presto la completa autonomia e che quindi un provvedimento parziale possa ingenerare il sospetto che si tenda a concedere qualche cosa subito allo scopo di allontanare la questione più grossa che loro sta a cuore.

In questo senso e con questa preoccupazione ha esaminato il problema ed ha raccolto una serie di dati, che possano convalidare eventuali preoccupazioni da parte degli alto-atesini.

Partiti dalla constatazione che l'esistenza di una minoranza di lingua tedesca nella provincia di Bolzano è fuori discussione, è chiaro che il trattamento normale in simile caso è la redazione bilingue di tutti gli atti pubblici e privati.

Il provvedimento di legge soddisfa solo in parte a questa esigenza. Infatti all'articolo 1, comma secondo, si dice che gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, ma che sono escluse le sentenze dell'autorità giudiziaria e le decisioni delle

giurisdizioni amministrative. Riconosce che si solleverebbero varie obiezioni ad un eventuale emendamento a questa eccezione. Da una parte si farebbe presente la carenza di giudici bilingui, dall'altra si prospetterebbero serie difficoltà per la eventuale redazione in lingua tedesca delle sentenze, ciò che implicherebbe l'uso della stessa lingua fino alla Cassazione.

Che in realtà il provvedimento deluda, risulta dal fatto che la esecuzione del decreto viene dilazionata a tre mesi dopo la restituzione della provincia di Bolzano all'amministrazione italiana.

Per andare incontro alle legittime aspirazioni della popolazione, la quale — è bene non dimenticarlo — si trova in un particolare stato d'animo, per la dolorosa esperienza vissuta sotto il governo fascista, si dovrebbe sopprimere, a suo avviso, l'eccezione per le sentenze dell'autorità giudiziaria e per le decisioni delle giurisdizioni amministrative; ed il provvedimento dovrebbe entrare in vigore immediatamente.

BOERI ritiene che sia necessario procedere senz'altro all'approvazione del provvedimento, con qualche modifica. Riconosce che l'ideale sarebbe di affrontare tutta la questione alto-atesina, ma ciò non è possibile, anche per contrasti esistenti tra elementi trentini ed elementi alto-atesini e per difficoltà circa l'opportunità di estendere l'autonomia a tutta la regione trentina o soltanto a quella alto-atesina.

È evidente che non si può continuare in uno stato di cose come l'attuale. A Merano non ci sono più iscrizioni stradali: quelle italiane sono state cancellate dai tedeschi, quelle tedesche dagli italiani; il funzionamento delle amministrazioni comunali è irregolare.

È necessario, quindi, intervenire, anche per una questione di prestigio nei confronti delle Autorità alleate. Le disposizioni non possono che essere di carattere molto generale salvo, come stabilisce l'articolo 2, rimandarne l'attuazione ad un regolamento.

Proporrebbe di non parlare della provincia di Bolzano, poiché anche in altre provincie vi sono dei gruppi in prevalenza tedeschi; per esempio, vi sono 12 comuni in provincia di Trento in prevalenza di lingua tedesca. La popolazione di questi comuni vorrebbe essere compresa nella provincia di Bolzano, a Trento si insiste perché non avvenga nessun cambiamento. Parlando della provincia di Bolzano si acuirebbe il contrasto. D'altra parte, non v'è ragione per cui il cittadino di

una provincia abbia un trattamento diverso da quello di un'altra provincia. Direbbe, pertanto « in Alto Adige » Con le norme di attuazione si stabilirà a quali comuni dovrà estendersi la disposizione.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1 osserva che in provincia di Bolzano vi sono anche degli italiani, non si capisce perché le sentenze debbano essere redatte in tedesco. Mantorrebbe quindi la dizione « possono essere redatti in lingua tedesca ». Il regolamento stabilirà i criteri da seguire.

Sopprimerebbe, infine, l'articolo 3, mandando alle disposizioni dell'articolo 2.

BOZZI lascerebbe immutato il primo comma dell'articolo 1.

Al secondo comma direbbe: « .. gli atti pubblici devono essere redatti in lingua italiana con la traduzione in lingua tedesca » mantenendo l'esclusione delle sentenze dell'autorità giudiziaria e delle decisioni delle giurisdizioni amministrative, per mezzo delle quali si manifesta la piena autorità dello Stato. Si intende che gli interessati potranno chiederne la traduzione in tedesco.

LIBONATI userebbe la formula: « .. gli atti pubblici sono redatti in lingua italiana e, su richiesta della parte, possono essere accompagnati dalla traduzione tedesca, senza maggiorazione di spesa ».

PRESIDENTE avverte che interviene alla discussione, debitamente autorizzato, il Consultore Pichler alto-atesino.

PICHLER ha chiesto di intervenire alla seduta, pur facendo parte della Commissione per la Difesa nazionale, poiché è in discussione uno dei problemi principali per la sistemazione dell'Alto Adige. Dalla fine della guerra a Bolzano si afferma, da parte della Prefettura, che gli allogeni tedeschi sono trattati alla pari con tutti gli altri cittadini. Ora essi chiedono di poter usare la loro lingua nei rapporti con tutti gli uffici e non soltanto in famiglia o nelle chiese.

A tal fine un provvedimento, a suo parere, dovrebbe avere due aspetti: uno negativo, cioè l'abolizione di tutte le leggi fasciste che hanno tolto ai tedeschi i diritti più naturali, che in tutto il mondo sono salvaguardati; uno positivo, cioè il riconoscimento del diritto all'uso della propria lingua.

È favorevole, in via di massima, allo schema in esame, ma dubita che sia accolto come meriterebbe dalla popolazione alto-atesina. In fondo, tutto si riassume nella questione se si intenda o no concedere l'autonomia all'Alto Adige.

È da chiedersi, intanto, per quale motivo in un comune dove il 99 o il 100 per cento sono tedeschi si debba redigere un atto amministrativo in lingua italiana.

LIBONATI osserva che un atto amministrativo deve essere poi trasmesso ad altre autorità e quindi, al massimo, deve essere bilingue, appunto per tener conto anche delle esigenze delle autorità italiane.

PICHLER è d'accordo che gli atti pubblici debbano essere redatti in tutte e due le lingue, ma si tratta di un lavoro delicato e complesso.

Auspica che nella preparazione dei provvedimenti che interessano l'Alto Adige sia interpellata una Commissione che egli sta cercando di costituire a Bolzano, perché si tenga conto, con criterio democratico, delle esigenze della regione.

BOERI rileva che nell'ambiente alto-atesino vi è grande diffidenza verso il Governo, al quale si attribuisce la colpa di aver fatto molte promesse senza averle mantenute.

BOZZI propone che il secondo comma dell'articolo 1 sia così formulato:

« Nei comuni della predetta provincia gli atti pubblici e i registri dello stato civile devono essere tenuti in lingua italiana con traduzione in lingua tedesca, eccettuate le sentenze dell'autorità giudiziaria, ecc. »

FANCELLO non è d'accordo, in quanto se si vuol concedere l'uso della lingua tedesca, lo si deve concedere per tutto quello che riguarda l'Amministrazione comunale e gli affari della provincia. Non comprende perché un sindaco tedesco non debba usare la lingua tedesca negli atti pubblici.

L'unico motivo per cui qualche atto pubblico deve essere redatto in italiano è quello addotto dal collega Libonati, e cioè che quell'atto deve essere poi esaminato da autorità italiane, e cioè l'atto è destinato ad uscir fuori dall'Alto Adige.

È vero che vi sono zone mistilingui; ma in queste si comprende ugualmente l'italiano e il tedesco. Se l'elemento italiano è in minoranza, non c'è motivo perché non accetti di parlare il tedesco. Allontanandosi da questa linea di condotta crede che si commetterebbe un grandissimo errore anche politico. Ricorda quello che è avvenuto nella Val d'Aosta: prima si aveva l'assoluto diritto di usare la lingua francese; poi molti vi hanno rinunciato, salvo a riprenderlo ora e non per colpa dell'Italia tradizionale, ma del governo fascista. Può darsi che qual-

cuno di nuovo rinunzi spontaneamente. Lo stesso può avvenire nell'Alto Adige.

LIBONATI osserva che tutti gli atti pubblici escono dall'ambito provinciale. Anche le deliberazioni dei Consigli comunali devono essere mandati alla Prefettura italiana.

CARBONARI, quale Consultore di Trento, si associa alle idee espresse dai colleghi Fancello e Pichler.

I trentini seguono nei riguardi dell'autonomia culturale i medesimi criteri degli alto-atesini. Come i trentini tanti anni fa domandavano l'autonomia all'Austria e hanno combattuto per decenni per ottenerla, ora desiderano che agli allogeni sia concessa l'autonomia che chiedono. Soltanto così potranno essere guadagnati alla causa italiana. È di grande importanza vivere in cordialità con essi per l'avvenire della regione.

È favorevole alla proposta di sostituire alle parole: « Nella provincia di Bolzano », le altre: « Nell'Alto Adige » nel primo comma dell'articolo 1. Allo stesso comma in luogo di: « è consentito l'uso » propone che si dica « è riconosciuto l'uso ».

Ritiene che la collaborazione della Commissione, cui ha accennato il Consultore Pichler, farebbe un'ottima impressione in tutta la regione.

LIBONATI riconosce il diritto della popolazione allogena di parlare la propria lingua, ma non può non preoccuparsi della funzione degli atti pubblici che sono destinati a tutto il paese.

Richiama l'attenzione sull'articolo 2 il quale dice che saranno emanate, in quanto occorrono, le norme per l'attuazione del decreto. Bisogna lasciare al Governo una certa ampiezza nell'applicazione del provvedimento, anche in rapporto alle altre regioni. Lascerebbe, pertanto, immutato l'articolo 1.

MANFREDINI, per esperienza diretta che ha della regione di Bolzano, è d'accordo con la tesi sostenuta dal collega Fancello.

Bisogna che gli atti siano redatti in lingua tedesca, tranne quelli di stato civile, che devono essere bilingui, e le sentenze delle autorità giudiziarie e le decisioni delle giurisdizioni amministrative, che devono essere redatte in italiano. Propone che per gli atti in lingua tedesca possa essere rilasciata la traduzione in italiano e per le sentenze e le decisioni redatte in italiano possa essere rilasciata copia in lingua tedesca.

PICHLER pensa che la migliore soluzione sia quella di lasciare ampia libertà, altrimenti si ottiene un effetto contrario a quello voluto dal Governo e dal popolo italiano.

Ricorda che, anche durante il regime fascista, gli alto-atesini hanno collaborato; i giovani hanno combattuto; vi sono stati dei morti, ma in contraccambio gli alto-atesini non hanno potuto partecipare nemmeno all'Amministrazione comunale e tanto meno all'attività degli altri uffici provinciali e statali. Oggi tra i contadini, sulla montagna, serpeggia la propaganda dell'annessione all'Austria, perché — dicono — dal 1918 ad oggi, in fondo, dall'Italia essi non hanno avuto niente. Ora bisogna cancellare tutto questo passato e ricominciare da capo.

Gli alto-atesini non sono stati mai cittadini tedeschi e possono diventare cittadini italiani, anche se parlano tedesco. Occorre fare opera di affratellamento.

Quale avvocato esercente ricorda che tutti i documenti pubblici, fino al 1923, erano redatti in tedesco; essi servono da prova anche oggi. Per portare questi documenti pubblici davanti all'autorità italiana, bisogna fare la traduzione autentica. Lo stesso è per le sentenze: si può produrre la traduzione.

Ha risieduto 13 mesi in Svizzera, perché perseguitato dai nazisti, ed ha constatato che nelle zone bilingui si va perfettamente d'accordo: si può chiedere la redazione degli atti in francese o in tedesco.

AVANZINI è dell'avviso che gli atti pubblici debbano essere redatti nelle due lingue. In quanto alla eccezione per le sentenze, osserva che bisognerebbe estenderla alle ordinanze, ai verbali di prova testimoniale, ai decreti del giudice, a tutti gli atti giudiziari e amministrativi.

Direbbe, pertanto: « ... eccettuati le sentenze e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni amministrative ».

PICHLER formulerebbe nel seguente modo l'articolo 1:

« Nelle provincie dell'Alto Adige è riconosciuto l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

« Nei comuni delle dette provincie gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca con le limitazioni che verranno stabilite nel regolamento da emanarsi a termini dell'articolo 2 ».

BOERI osserva che nel provvedimento si è adottata la stessa dizione di quello per la Val d'Aosta.

ZANCAN, *Relatore*, dichiara che per brevità ha tralasciato di comunicare dati a sostegno della tesi sostenuta.

Propone che l'articolo 1 sia così formulato:

« Nel territorio della provincia di Bolzano e nei comuni delle zone mistilingui, appartenenti alla provincia trentina, è ristabilito l'uso paritetico delle lingue italiana e tedesca.

« Pertanto, tutti gli atti delle autorità provinciali e comunali nonché quelli diretti a svolgere la loro azione nell'ambito della provincia, devono essere redatti nelle due lingue.

« Il cittadino può usare a tutti gli effetti, nei suoi rapporti con le autorità, la madre lingua.

« Gli avvisi e le targhe, ancorché private, se apposti in luoghi pubblici, devono essere redatti nelle due lingue ».

LIBONATI manterrebbe immutato lo schema, potendo il Governo emanare le norme necessarie per la sua attuazione rispettando tutte le esigenze locali.

BOERI crede che si possa approvare l'articolo 1 nella seguente formula:

« Nell'Alto Adige è riconosciuto l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

« Nei comuni della predetta regione gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria delle giurisdizioni amministrative ».

Il terzo comma rimarrebbe immutato.

*(Si approva l'articolo 1 così modificato).*

Propone che all'articolo 2, dopo le parole: « rispettive competenze », siano aggiunte le altre: « sentita una Commissione a cui partecipi un'adeguata rappresentanza di altoatesini ».

*(Si approva l'articolo 2 così modificato).*

Propone infine che l'articolo 3 sia soppresso.

*(La Commissione approva)*

PRESIDENTE. La Commissione esprime parere favorevole al provvedimento con le modificazioni approvate.

**Discussione degli schemi di provvedimenti legislativi: Ricostituzione del comune di Goni, in provincia di Cagliari. (N. 18). — Ricostituzione del comune di Pimentel, in provincia di Cagliari. (N. 20). — Ricostituzione del comune di Baratili San Pietro, in provincia di Cagliari. (N. 21).**

**— Ricostituzione del comune di Birori, in provincia di Nuoro. (N. 22). — Ricostituzione del comune di Pau, in provincia di Cagliari. (N. 33). — Ricostituzione del comune di Sini, in provincia di Cagliari. (N. 43). — Ricostituzione del comune di Villanovaforru, in provincia di Cagliari. (N. 44). — Ricostituzione del comune di Zerfaliu, in provincia di Cagliari. (N. 45). — Ricostituzione del comune di Segariu, in provincia di Cagliari. (N. 46). — Ricostituzione del comune di Assolo, in provincia di Cagliari. (N. 47). — Ricostituzione del comune di Nurachi, in provincia di Cagliari. (N. 48). — Ricostituzione del comune di Siddi, in provincia di Cagliari. (N. 49). — Ricostituzione del comune di Noragume, in provincia di Nuoro. (N. 59).**

COCCO-ORTU, *Relatore*, esprime parere favorevole.

*(La Commissione approva).*

**Discussione degli schemi di provvedimenti legislativi: Ricostituzione del comune di San Paolo di Jesi, in provincia di Ancona. (N. 19). — Ricostituzione del comune di Serra Sant'Abbondio, in provincia di Pesaro. (N. 50).**

BOCCONI, *Relatore*, esprime parere favorevole.

*(La Commissione approva).*

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Ricostituzione del comune di Paceco, in provincia di Trapani. (N. 42).**

MATTARELLA, *Relatore*, esprime parere favorevole.

*(La Commissione approva).*

**Rinvio della discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Modificazioni alla legge 27 luglio 1942, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna. (N. 52).**

PRESIDENTE propone il rinvio della discussione.

*(La Commissione approva).*

La seduta termina alle 13.30.